



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle Istituzioni scolastiche ed educative statali della
Regione Lazio

e, p.c.

All' Ufficio I

Agli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto scuola e dell'area dirigenziale Istruzione e ricerca

Oggetto: Avvio della sessione negoziale di contrattazione integrativa presso le istituzioni scolastiche a.s. 2024/2025.

Al fine di svolgere un'efficace azione di coordinamento nei confronti delle istituzioni scolastiche del territorio regionale in ordine al corretto avvio delle contrattazioni integrative, come già fatto lo scorso anno, appare utile richiamare nuovamente le disposizioni in merito all'avvio, alla durata e ai termini della stessa, in ragione delle materie trattate.

1. Avvio delle trattative

Il comma 8 dell'articolo 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto «Istruzione e ricerca **2019-2021 del 18 gennaio 2024** - d'ora in poi CCNL 2019/2021 - prevede che la sessione negoziale di contrattazione **integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.**

Il termine del 15 settembre è posto a tutela del buon andamento dell'azione didattica delle scuole, che si basa anche sulla tempestività nell'avvio delle attività svolte avvalendosi delle risorse finanziarie destinate al fondo d'istituto, alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e per i progetti di avviamento all'educazione fisica, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle aree a rischio.

Si tratta di attività integrali al progetto didattico della scuola e fondamentali per l'azione amministrativa. Per tale motivo, **si raccomanda vivamente, alle scuole che ancora non avessero provveduto, di dare immediato avvio alla sessione negoziale.**

Si rammenta inoltre che l'avvio della contrattazione d'istituto deve essere preceduto dall'informativa sulle materie oggetto di contrattazione. Si tratta di quelle previste dal comma 4 lettera



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

c) dell'articolo 30 del CCNL 2019/2021. Occorre ricordare che l'informazione è dovuta anche per materie non soggette alla contrattazione, ai sensi del comma 10, lettera b) dell'articolo 30 del medesimo contratto.

L'informazione, compresa quella propedeutica alla contrattazione, si svolge secondo le regole di cui all'articolo 5 del CCNL2019/2021. In particolare, il comma 7 dell'articolo 5 dispone “: Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno”.

Entro il 15 settembre ha avvio la contrattazione che si conclude entro il 30 novembre, sebbene il buon andamento dell'amministrazione scolastica richiederebbe che si giunga ben prima del predetto termine alla sottoscrizione di un contratto.

2. Eventuale determinazione unilaterale e sua provvisorietà

Ove non si raggiunga l'accordo in materia di «criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto» «criteri per l'attribuzione di compensi accessori» o «criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale» e purché il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e didattica, il dirigente scolastico può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo.

Ad esempio, il dirigente scolastico provvederà con proprio atto, dopo plurimi tentativi, di giungere a un accordo, nei casi in cui un ulteriore ritardo condurrebbe al mancato avvio di attività didattiche o strumentali alla didattica che non possano essere posposte oppure all'impossibilità di svolgere incarichi aggiuntivi non procrastinabili. Viceversa, quando le attività finanziate con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa possono essere rinviate senza alcun pregiudizio per la funzionalità della scuola, non è consentito regolare unilateralmente le materie oggetto della contrattazione.

In ogni caso, anche ove si giunga a una determinazione unilaterale, le trattative dovranno comunque proseguire con l'obiettivo di giungere il più rapidamente possibile a un accordo, anche sulle materie oggetto della predetta determinazione e ovviamente salvaguardando gli impegni finanziari assunti a seguito della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Paola Sabatini